

ATTO N. 818/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno

Relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti
Relatore di minoranza Consigliere Enrico Melasecche Germini

SULLA

Proposta di legge

“Istituzione nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”.

Esitato dalla III Commissione Consiliare permanente il 6 marzo 2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 aprile 2008



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 marzo 2008 ha esaminato l'atto n. 818 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, incaricando di riferire oralmente al Consiglio per la maggioranza il Consigliere Vinti e per la minoranza il Consigliere Melasecche Germini.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale..



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti e Lupini, concernente: "Istituzione nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 10.5.2007 e trasmessa al parere della III Commissione Consiliare permanente in data 11.5.2007 (ATTO N. 818);

VISTO il parere consultivo della I Commissione consiliare espresso ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del Regolamento interno;

ATTESO che sull'atto è stata espletata l'audizione ai sensi della l.r. 7/97;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente e udita la relazione della medesima illustrata per la maggioranza dal Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza dal Consigliere Enrico Melasecche Germini (ATTO N. 818/BIS);

VISTO il D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche;

VISTO D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271;

VISTO il DPCM 29 novembre 2001;

VISTA la l.r. 20 gennaio 1998, n. 3;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale concernente: “Istituzione nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



| PROPOSTA DI LEGGE DEI CONSIGLIERI VINTI E LUPINI | TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità</p> <p>1. La presente legge detta norme per l'attivazione in ogni distretto Sanitario delle Aziende USL della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica, allo scopo di contenere i costi per gli utenti per prestazioni di assoluto rilievo sanitario e sociale, per realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizi pubblici e privati e per favorire la riduzione dei costi dei servizi offerti dai privati.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità</p> <p>1. La presente legge detta norme per l'attivazione in ogni distretto sanitario delle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali, di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.</p> <p>2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), garantiscono all'utente parità di trattamento e di accesso.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 2 Organizzazione e gestione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2 Erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica</p> |
| | <p>1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate nell'ambito del territorio regionale:</p> <p>a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;</p> <p>b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previa stipula di specifici contratti con l'Azienda USL territorialmente competente.</p> |
| <p>1. La Giunta regionale provvede con propria direttiva vincolante, emanata ai sensi dell'art. 4, 3° comma della L.R. n. 3/98, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad indicare gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende ASL devono attenersi per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.</p> | <p>2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), indica gli standards organizzativi, gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l'attivazione del Servizio.</p> |
| <p>2. La direttiva di cui al comma 1 prevede, in particolare:</p> | <p>3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:</p> |



~~a. le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, siano essere conformi a quanto previsto dal DPR n. 271 del 28.7. 2000, allegato 6~~

~~b. che ciascun servizio possa essere articolato in più gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;~~

~~e. che le Aziende ASL, utilizzino medici specialisti odontoiatri dipendenti o accedano a convenzioni con medici specialisti ambulatoriali e che le attività infermieristiche siano assicurate dal personale dipendente della Azienda ASL;~~

~~d. che l'esecuzione delle protesi dentarie sia effettuata, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, da laboratori odontotecnici in possesso di requisiti organizzati vi, umani e strumentali che consentano la lavorazione, ai migliori standards, di tutta la gamma di scheletrati, protesi mobili e protesi fisse richieste dal Servizio;~~

~~e. che il laboratorio predisponga per ciascun intervento un preventivo analitico dei costi;~~

~~f. che i costi dei servizi resi siano conformi ai prezzi previsti dal nomenclatore tariffario ufficiale predisposto dal Ministero della Salute, allegato al decreto Ministero della Salute n. 332 del 27. 8. 1999;~~

~~g. le modalità per assicurare una gestione finanziaria separata dal fondo sanitario regionale;~~

~~h. i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 6.~~

a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l'attivazione del Servizio, sono conformi a quanto previsto dall'Allegato C al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);


b) il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell'ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;

c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano medici chirurghi dentisti ed odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale dipendente della Azienda USL;

d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono l'applicazione da parte delle strutture odontoiatriche private accreditate del Nomenclatore tariffario di cui al comma 4;

e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal fondo sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l'elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato



| | |
|---|--|
| | Nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. |
| Art. 3 Oneri per gli utenti | Art. 3 Oneri per gli utenti |
| <p>1. E' a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni previste dalla presente legge nei limiti delle previsioni del Nomenclatore tariffario di cui al precedente art.2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il 50% della spesa risultante dall'apposito preventivo e a versare la quota rimanente dopo l'applicazione della protesi.</p> <p>2. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del DPCM 29.11.2001 e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.</p> | <p>1. E' a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente legge nei limiti delle previsioni del Nomenclatore tariffario di cui all'articolo 2, comma 4.</p> <p>2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed a versare la quota rimanente dopo l'erogazione delle prestazioni.</p> <p>3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.</p> |
| Art. 4 Comitato per la qualità | Art. 4 Comitato di garanzia |
| <p>1. Al fine di garantire il mantenimento di un alto livello negli standard qualitativi delle prestazioni dei Servizi di cui alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per ciascuna sede del Servizio un "Comitato per la qualità" composto come segue:</p> <p>a. il medico responsabile del distretto sanitario che lo presiede;</p> <p>b. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori pensionati più rappresentative presenti sul territorio;</p> <p>c. un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 operanti nell'ambito del territorio delle Aziende ASL.</p> <p>2. Le attività di segreteria sono assicurate da personale amministrativo della Azienda ASL.</p> | <p>1. Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello negli standards qualitativi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per ciascuna sede del Servizio un "Comitato di garanzia" composto:</p> <p>a) dal medico responsabile del distretto sanitario che lo presiede;</p> <p>b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori pensionati più rappresentative presenti sul territorio;</p> <p>c) da tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 operanti nell'ambito del territorio delle Aziende USL;</p> <p>d) da un rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi dentisti ed odontoiatri e da un rappresentante degli odontotecnici.</p> <p>2. Le attività di segreteria sono assicurate da personale amministrativo della Azienda USL.</p> |



3. Il ~~Comitato per la qualità:~~

a. ~~riceve segnalazioni da parte degli utenti sulle modalità di fruizione del Servizio e sulla qualità delle prestazioni;~~

b. ~~accede ai laboratori odontotecnici convenzionati al fine di verificare il rispetto degli obblighi convenzionali in particolare in relazione alle qualità dei materiali impiegati;~~

e. ~~riceve trimestralmente l'elenco degli utenti che hanno usufruito del Servizio, al fine di procedere a indagini a campione sulla qualità dei risultati;~~

d. ~~procede a verifiche sul rispetto del nomenclatore tariffario;~~

e. ~~trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione Generale della USL sull'andamento del Servizio;~~

4. ~~Eventuali valutazioni negative contenute in almeno due relazioni trimestrali sull'attività dei laboratori odontoiatrici convenzionati e/o dei medici specialisti odontoiatri costituiscono motivo valido per le Aziende USL per recedere dalla convenzione con i laboratori e/o attivare le procedure disciplinari nei confronti dei medici dipendenti~~

~~e specialisti, secondo le normative specifiche previste dai rispettivi contratti di lavoro o convenzioni.~~

3. Il **Comitato di garanzia:**

a) riceve segnalazioni dagli utenti sulle modalità di erogazione dell'assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica da parte del Servizio e **delle strutture odontoiatriche private accreditate** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e sulla qualità delle prestazioni;


b) riceve trimestralmente i dati sul numero degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica sia presso il Servizio, sia presso **le strutture odontoiatriche private accreditate** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e sulla tipologia di prestazioni erogate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

c) procede a verifiche sul rispetto del **Nomenclatore** tariffario di cui all'articolo 2, comma 4;

d) effettua controlli presso **le strutture odontoiatriche private accreditate** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) al fine di verificare il rispetto **della parità di trattamento e di accesso** degli utenti come prevista dall'articolo 1, comma 2.

e) trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione Generale dell'Azienda USL sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate **dalle strutture odontoiatriche private accreditate** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. **Le Aziende USL, con cadenza semestrale, riferiscono alla Giunta regionale, sull'andamento del Servizio, anche con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed in generale sull'attività svolta dal Comitato di garanzia, dando conto in particolare dei provvedimenti assunti a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato stesso nelle sue relazioni trimestrali.**



| | |
|---|--|
| <p>Art. 5 Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica</p> | <p>Art. 5 Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica</p> |
| <p>1. Gli oneri derivanti alle Aziende ASL per l'attivazione del Servizio di cui alla presente legge sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese di investimento, alimentato per pari importo delle spese, attraverso corrispondenti entrate riverenti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.</p> | <p>1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui alla presente legge sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese di investimento, alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l'utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.</p> |
| | <p>Art. 6 Contributi per l'attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica</p> |
| | <p>1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale eroga alle Aziende USL contributi sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare gabinetti odontoiatrici idonei.</p> |
| <p>Art. 7 Norma finale</p> | <p>Art. 7 Norme di attuazione</p> |
| <p>1. Le Aziende ASL sono tenute ad attivare i Servizi di cui alla presente legge entro e non oltre tre mesi dall'emanazione della direttiva vincolante di cui al precedente art. 2.</p> | <p>1. La Giunta regionale adotta la direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le Aziende USL attivano i Servizi di cui alla presente legge entro tre mesi dall'adozione della direttiva vincolante di cui al comma 1.</p> |
| | <p>Art. 8 Clausola valutativa</p> <p>1. A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dall'attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.</p> <p>2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:</p> |



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un gabinetto odontoiatrico;b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l'Azienda USL;c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all'utenza il rispetto della parità di trattamento e di accesso;d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);e) entità e tipologia (suddivise per anno) delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e calmierare i prezzi di mercato. |
| <p style="text-align: center;">Art. 6 Norma finanziaria</p> | <p style="text-align: center;">Art. 9 Norma finanziaria</p> |
| <p>1. Al fine di garantire l'attivazione del Servizio di cui alla presente legge ed attrezzare ambulatori idonei alle prestazioni da effettuare, sono previste erogazioni alle Aziende ASL di contributi a carico del Bilancio regionale di € 300.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, da imputare al Capitolo ... di nuova istituzione.</p> | <p>1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 300.000 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.2.003 denominata "Programmi regionali del settore sanitario" (cap. 7208 N.I.).</p> <p>2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese d'investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.</p> <p>3. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> <p>4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.</p> |
|--|---|